

COMUNE DI STALETTì Provincia di Catanzaro

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2018 – 2020 e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

Maria Nardo

10 Supply

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 45 del 14 maggio 2018

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D. Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, del Comune di STALETTì che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Iì Rende, 14 MAGGIO 2015

L'ORGANO DI REVISIONE *Maria Nardo*

Firmato digitalmente da:Nar do Maria Data:14/05/2018 10:59:34

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Stalettì nominato con delibera consiliare del 5 ottobre 2015.

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che ha ricevuto in data 11 aprile la nota prot. n. 2667/2018 del 4 aprile 2018, inviata al Prefetto con la comunicazione di aver approvato in data 29 marzo 2018 lo schema di bilancio di previsione 2018/2020 con delibera di giunta n. 29;
- che ha ricevuto in data 18/04/2018 la richiesta di parere prot, n. 3094 del 17 marzo 2018 "DUP 2018-2020 e relativa nota di aggiornamento";
- che ha ricevuto in data 27 aprile 2018 la richiesta di parere al Bilancio di previsione 2018-2020
- che ha ricevuto in data 18 aprile, e successivamente in data 27 aprile e 3 maggio 2018, con integrazione della documentazione come da richiesta dell'organo di Revisione, lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato dalla giunta comunale in data 29 marzo 2018 con delibera n. 32, completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
 - nell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011:
 - il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 allegato alla delibera di giunta comunale n. 29 marzo 2018 n. 32;
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - la nota integrativa comma 5 dell'art.11 del D.Lgs.118/2011;
 - il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione.

Non sono presenti tra la documentazione allegata:

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - •nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D. Lgs.
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

E' presente tra la documentazione allegata:

- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali.
- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto del saldo di finanza pubblica (pareggio di bilancio);

Non è presente tra la documentazione allegata:

- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013);
 - · necessari per l'espressione del parere:
- il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta contenente il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016; la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D. Lgs. 267/2000, art. 35 comma 4 D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 L. 448/2001); il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 D.L.112/2008); il programma biennale forniture servizi 2018-2019 di cui all'art. 21 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016;
- la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 L. 244/2007;
- il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 D. L. n.112/2008;
- il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L. 112/2008;
- il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art.9 comma 28 del D.L.78/2010;
- i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui ai commi 138,146 e 147 della L. n. 228/2012;
 - l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;
 - l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2018/2020;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2017 ha aggiornato gli stanziamenti 2017 del bilancio di previsione

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente ha trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2018 e gli stanziamenti di competenza 2018 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2017, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017

L'organo consiliare non ha ancora approvato il rendiconto 2017.

Con deliberazioni di C.C. n. 3 e n. 4 del 01.03.2018, a seguito della deliberazione n. 125/2017 della Corte dei Conti sez. controllo Calabria, è stato:

- rideterminato l'importo del recupero annuale da applicarsi al bilancio di previsione di ciascun esercizio dal 2015 al 2044, quale ripiano secondo quanto previsto del D.M. 2 aprile 2015 del risultati di amministrazione conseguito con il riaccertamento straordinario per un totale di 1.744.155,96 con una quota annua rideterminata in 58.138,53;
- quantificato un maggior disavanzo da ripianare secondo modalità previste dall'art. 188 del

Già nella Relazione al Rendiconto 2016 formulata con verbale n. 25 del 5 giugno 2017, l'organo di revisione rilevava e intimava una ricognizione finalizzata all'analisi e riconoscimento:

- dei debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- all'individuazione di misure finalizzate all'incremento degli incassi delle entrate proprie.

Dalle informazioni e verifiche effettuate risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e passività potenziali per cui si rende necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

2018/2020.	r Ente al 31 dic	embre degii ulu	111110 000.0
2018/2020. La situazione di cassa dell	2048	2016	2017
Descrizione	2015		1.028.045,52
·	488.978,03	1.004.891,99	1,02010 101
Fondo cassa al 31 dicembre		5.418.791,31	4.950.025,98
disponibilità Totale residul attivi finali	4.602.146,81	3,274,005,76	3.362,927,90
Totale residui passivi finali	3.020.993,32	3.214.000,10	
Totale residui passivi ilitari			

Risultato di amministrazione	2.070.131,52	3.149.677,54	2,615,143,60	
Utilizzo anticipazione di cassa	NO	NO	NO	

BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione viene proposto nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza, l'equilibri di parte corrente è garantito con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato destinato alla copertura dei debiti fuori bilancio.

Le previsioni di competenza per gli anni 2018, 2019 e 2020 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2017 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

	RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TIT	DENOMINAZIONE	PREV.DEF.2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020	
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	33419,11	_	-		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	835526,94	247.928,29	-	·	
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	259025,73	58186,78			
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		58186,78			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e pereguativa	1,761.140,66	1.796.494,07	1.765.673,59	1.766.173,59	
2	Trasferimenti correnti	775.949,94	797.973,26	711.900,80	711.900,80	
3	Entrate extratributarie	761.500,00	717.202,00	711.996,00	711.996,00	
4	Entrate in conto capitale	250.422,00	866.732,70	984.581,00	9.029.728,55	
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie					
6	Accensione prestiti		-	150.000,00		
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	784.916,13	735.076,53	735.076,53	735.076,53	
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	
	TOTALE	5.838.928,73	6.418.478,56	6.564.227,92	14.459.875,47	
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	6.966.900,51	6.724.593,63	6.564.227,92	14.459.875,47	

Le previsioni di entrata rispetto a quelle definitive del 2017 risultano in incremento soprattutto le entrate dei primi due titoli. Tali entrate dovranno pertanto essere monitorate e in fase di verifica degli equilibri modificare in diminuzione qualora le previsioni non dovessero realizzarsi. La tematica è maggiormente preoccupante se si considera che per questi due titoli non sono previste somme per FCDE. Diminuisco di contro le previsioni del Tit. 3 rispetto a quelle definitive.

,		RIEPILOGO GENERALE DEL	LE SPESE PE	R TITOLI		
ITO LO	DENOMINAZIONE		PREV. DEF.2017	PREVISIONI 2018	PREVISIONI 2019	PREVISIONI 2020
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE SPESE CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	74247,43 3099262,28 (0,00)	60405,25 3144450,86 41271,25 0,00	58138,53 2957931,86 8400,28 (0,00)	58138,53 2957931,86 0,00 (0,00)
2	SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	1344974,67 247928,29	1114660,99 0,00 0,00	1134581 0,00 (0,00)	9029728,55 0,00 (0,00)
3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 F 0,00 F 0,00	0,00 F 0,00 F (0,00)	0,00 F 0,00 F (0,00)
4	RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	158500 (0,00)	165000 F 0,00 F 0,00	173500 F 0,00 F (0,00)	174.000 F 0,00 F (0,00)
5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	784916,13 (0,00)	735076,53 ♥ 0,00 ♥ 0,00	735076,53 Ø 0,00 Ø (0,00)	735076,53 F 0,00 F (0,00)
7	SPESE PER CONTO TERZI I PARTITE DI GIRO	previsione di competenza di cui aià impegnato	1505000 F (0,00)	1505000 F 0,00 F 0,00	♥ 0,00 ♥ (0,00)	© (0,00)
roi		oti previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolat SE previsione di competenza di cui già impegnato* di cui fondo pluriennale vincolat	6892653,00 0 247928,29	41271,2! 0,00 6724593,0 41271,2 0,00	5 8400,28 0,00 63 6564227, 5 8400,28 0,00	0,00 0,00 92 14459875,4 3 0,00 0,00

Per quanto riguarda le spese particolare attenzione va posta all'andamento delle spese per il servizio di nettezza urbana stante il piano economico finanziario approvato in consiglio prevede un costo migliorativo per effetto della raccolta differenziata che qualora non dovesse verificarsi andrebbe a generare debiti fuori bilancio.

1.1 Disavanzo o avanzo tecnico

Il disavanzo 2015 e successive quote da ripianare sono state rideterminata per effetto dei rilievi della Corte dei Conti (deliberazione n. 125/2017) con le delibere di Consiglio Comunale n. 03 e n. 04 del 01/03/2018.

Si deve tenere conto che tale risultato e le misure correttive intraprese potrebbero non essere valutate positivamente dalla Corte dei Conti Calabria sezione Controllo e pertanto gli stessi documenti contabili dovrebbero essere rideterminati nel risultato e nella copertura del disavanzo. Per tali motivi questo Organo di Revisione avevo fortemente suggerito di procedere all'approvazione del Consuntivo 2017 e bilancio di previsione 2018-2020 in tempi brevi. In ogni caso, considerata la situazione di criticità, l'Organo di revisione rileva e suggerisce fortemente di sostenere le sole spese obbligatorie fino a quando non vi sia la definitivamente delibera della Corte dei Conti in merito alle delibere di Consiglio Comunale

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al Fondo Pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui
- l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In merito alle quote di FPV di spesa, l'Organo di revisione non ha potuto verificare che l'entità del fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno, poiché non sono presenti cronoprogrammi dettagliati.

Il comma 880 dell'art.1 della Legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) estende al 2018 la previsione già contenuta nel comma 467 della legge di bilancio 2017 e pertanto le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile (concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 D.Lgs. 118/2011), per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2017 purchè riguardanti opere per le quali l'ente:

abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contrati pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;

 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa.

Se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa tali risorse confluiranno nel risultato di amministrazione.

2. Previsioni di cassa

		PREVISIONI ANNO 2018
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1,028,045,52
TITOLI		
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	
1	perequativa	3,959,214,22
2	Trasferimenti correnti	1.065.919,88
3	Entrate extratributarie	2.678.198,54
4	Entrate in conto capitale	1.154.887,09
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	
6	Accensione prestiti	260,328,70
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	735.076,53
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.514.879,58
	TOTALE TITOLI	11.368.504,54
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.396.550,06

	RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TIT	OLI
TITOLI		PREVISIONI
THOL		ANNO 2018
1	Spese correnti	5.896.719,80
2	Spese in conto capitale	1.698.568,30
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rmborso di prestiti	158.500,00
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	784,916,13
7	Spese per conto terzi e partite di giro	1.527.268,14
	TOTALE TITOLI	10.065,972,37
	SALDO DI CASSA	2.330.577,69

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni derivanti dal baratto amministrativo.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

TITOLI		RESIDUI	PREV.COMP.	TOTALE
31//22	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva	2.162.720,15	1.796.494,07	3.959.214,2
2	Trasferimenti correnti	267.946,62	797.973,26	1.065.919,8
3	Entrate extratributarie	1.960.996,54	717.202,00	2.678.198,5
4	Entrate in conto capitale	288.154,39	866.732,70	1,154.887.0
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			
6	Accensione prestiti	260.328,70		260,328,70
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		735.076,53	735.076,53
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	9.879,58	1.505.000,00	1.514.879,58
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	4.950.025,98	6.418.478,56	11.368.504,54
1	Spese correnti	2.948.195,27	3.144.450.86	6.092.646,13
2	Spese in conto capitale	402.469.72	114.660,99	517.130,71
3	Spese per incremento attività finanziarie			
	Rimborso di prestiti		165.000,00	165.000,00
1	Chiusura anticipazioni di istiutto			
	tesoriere/cassiere	!	784.916,13	784.916,13
7	Spese per conto terzi e partite di giro	12.262,91	1.505.000,00	1.517.262,91
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	3.362.927,90	5.714.027,98	9.076.955,88
				territoria del como en esta de la como en esta de la como en en esta de la como en esta de la como en esta del

Dalla tabella si evidenzia la rilevante mole di residui presente sia nelle entrate che nelle parte spese. E' NECESSARIO E URGENTE CHE L'ENTE si attivi ad individuare misure efficaci per la riscossione dei residui attivi al fine di procedere al pagamento dei residui passivi.

3. Verifica equilibrio corrente anni 2018-2020

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono assicurati con utilizzo risultato di amministrazione vincolato presunto anno precedente (si veda allegato).

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011).

Nella nota integrativa non sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- · Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) le accensioni di prestiti;
 - g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) le consultazioni elettorali o referendarie locali.
 - b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) gli eventi calamitosi,
 - d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) gli investimenti diretti,
 - f) i contributi agli investimenti.

5. Verifica rispetto pareggio bilancio

Il pareggio di bilancio richiesto dall'art.9 della legge 243/2012 è assicurato come dal rigo N della tabella di cui al paragrafo 8.1 del presente parere.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica solo alcune informazioni disposte dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118. Non sono presenti o richiedono maggiori specifiche le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- c) la cassa vincolata;
- d) le entrate ricorrenti e non ricorrenti;
- e) i criteri per il calcolo del fondo rischi contenzioso.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

7. Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione, considerati i rilievi evidenziati nel presente parere, ritiene che le previsioni per gli anni 2018-2020 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011), in modalità semplificata come previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Sul DUP e relativa nota di aggiornamento l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 44 del 11 maggio 2018 rilevando criticità in merito al mancato rispetto dei tempi di approvazione che vede slittare in avanti tutto il ciclo di programmazione economico-finanziaria e programmazione del personale considerate le recenti contrattualizzazioni di lavoratori socialmente utili, nonché difficoltà a realizzare le opere programmate e finanziate.

7.2. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

7.2.1. Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi di cui al D.M. 24/10/2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nelle more dell'approvazione del nuovo decreto) e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

I programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 del D.M. 24/10/2014.

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2018-2020 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo Il indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

7.2.2. Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7.2.3. Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art.6 del D.Lgs. 165/2001 è stata riportata nel DUP.

7.2.4. Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 16, comma 4 del D.L. 98/2011)

7.2.5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n.133/2008)

8. Verifica della coerenza esterna

8.1. Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

A legislazione vigente (art. 1 comma 466 L. 232/2016) gli Enti devono rispettare il saldo tra entrate finali e spese finali come da allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 (ex art 9 L. 243/2012).

Rimborso minor gettito comuni (fondo Imu-Tasi)

Il comma 870 dell'art. 1 della Legge 205/2017 attribuisce agli Enti beneficiari del fondo Imu/Tasi,per l'anno 2018, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un contributo complessivo di 300 milioni di euro nella misura indicata per ciascun ente nella tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2017.

ll comma 871 dell'art.1 della Legge 205/2017 prevede che, per l'anno 2018, ciascun comune consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in misura pari al contributo di cui al comma 870.

Pertanto gli Enti beneficiari del Fondo Imu/Tasi devono garantire un saldo positivo pari all'importo del contributo concesso.

Dalla verifica della coerenza delle previsioni con l'obiettivo di saldo risulta un saldo non negativo.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2018-2020

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2018-2020, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Blocco aumento aliquote tributi

Il comma 37 dell'art.1 della Legge 205/2017, estende anche all'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016. Sono escluse la Tari, il canone occupazione spazi e aree pubbliche, il canone idrico e l'imposta di soggiorno in base al D.L. 50/2017.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura massima.

IUC

In particolare per la TARI, la tariffa determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento potrebbe non essere sufficiente a coprire i costi a consuntivo poiché dipenderanno dalla percentuale di realizzazione della raccolta differenziata.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune *non ha* tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tra le componenti di costo non è stata considerata la somma a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

I comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D. Lgs n.23/2011).

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Sono previste le entrate relative alla lotta all'evasione. Tuttavia non risulta adeguato il FCDE per tali entrate.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente deve essere particolarmente attenzionata poiché negli anni passati, anche dalle riunioni svolte con la giunta, il segretario e i responsabili, è emerso che le previsioni non si sono realizzate (previsione di entrate per condoni e concessioni in particolare).

Si ricorda la legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Proventi dei servizi pubblici

L'organo esecutivo ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nei termini di legge.

In merito si osserva che particolare attenzione merita la copertura del servizio mensa e trasporto scolastico considerata la situazione economico-finanziaria dell'ente, poiché non è sufficiente a garantire gli equilibri di bilancio duraturi.

Spese di personale

La normativa per tale spesa prevede:

dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, del comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dell'art. 22 D.L. 50/2017 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013.

Si veda allegato spese del personale e incidenza delle medesime.

Si ricorda che la previsione per gli anni 2018, 2019 e 2020 deve essere inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (o all'anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto).

Il comma 863 dell'art. 1 della Legge 205/2017 estende l'ambito di applicazione dello sblocco totale del turn over per i Comuni (modificando l'art. 1, co. 228, terzo periodo, della L.208/2015). In particolare, dispone che il suddetto sblocco operi per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti (in luogo dei 3.000 precedentemente previsti) e che rilevino, nell'anno precedente, una spesa di personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei rendiconti dell'ultimo triennio

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 (avendo riguardo alle disposizioni di cui all'art. 21 bis DL.50/2017 per gli enti che hanno approvato/ approveranno il bilancio entro il 31/12/2017) e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

La Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011.

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2018-2020 è evidenziata nei prospetti allegati per singola tipologia di entrata.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le passività potenziali. Si rileva che i fondi accantonati per organismi partecipati e contenzioso considerate anche le società fallite e in liquidazione sono poco prudenziali.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

ORGANISMI PARTECIPATI

Per gli organismi partecipati non si hanno informazioni su eventuali perdite da coprire.

Pertanto non è stato verificato l'eventuale accantonamento a copertura di perdite.

Revisione straordinaria delle partecipazioni (art. 24, D. Lgs. 175/2016)

L'Ente non ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- non è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014.
- Non è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti.
- è stato inviato alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016.

SPESE IN CONTO CAPITALE

La spesa in conto capitale presenta tempi lenti di realizzazione con conseguente peggioramento dei vincoli di bilancio.

INDEBITAMENTO

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è nei limiti dell'art. 204 del TUEL.

L'organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012:

- a) il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
- b) le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti;
- c) le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, visti i rilievi presenti nel presente parere, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

entrate

- per servizio idrico
- per affissioni e pubblicità
- per lampade votive
- per condoni e concessioni edilizie
- trasporto scolastico
- mensa

spese

- energia elettrica
- consumo di carburante
- servizio di nettezza urbana (si fa presente che i piani economico-finanziari non coerenti in fase di determinazione delle tariffe hanno generato debiti fuori bilancio)
- spese per liti e servizi legali.

Si rileva che vi potrebbe presentare la necessità

- di aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all'andamento degli incassi;
- di finanziare debiti fuori bilancio o passività potenziali probabili.

per cui si invita l'Ente a monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria e ridurre le spesa per fattori produttivi non strettamente necessari.

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Realizzare gli investimenti come da programmazione poiché diversamente la situazione di bilancio risulta peggiorata per i vincoli che si vanno a generare in avanzo di amministrazione.

a) Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire negli anni 2018, 2019 e 2020, gli obiettivi di finanza pubblica. Tuttavia a luglio 2018 in fase di verifica degli equilibri è necessario monitorare tali obiettivi. Vi deve essere inoltre un costante monitoraggio degli equilibri di finanza.

b) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in particolare per i seguenti incassi e pagamenti entrate extra-tributarie. In particolare servizio idrico, concessioni, pubblicità,

c) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per

voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento:
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario sulla veridicità e attendibilità dei dati;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente:
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione esprime **parere favorevole con riserva** sulla proposta di bilancio 2018-2020 e relativi allegati. La riserva attiene utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto negli equilibri di parte corrente, considerato che:

- in una situazione economico-finanziaria così complessa, l'Organo di revisione aveva evidenziato la necessità di approvare con urgenza il bilancio di previsione 2018-2020 e il consuntivo 2017. Contrariamente entrambi i documenti contabili saranno approvati oltre i termini stabiliti dalla legge e ciò potrebbe pregiudicare ulteriormente gli equilibri di bilancio già compromessi.
- L'esito da parte della Corte dei conti sulla delibere n. 03 e n. 04 del 01/03/2018 potrebbe portare alla riapprovazione del presente documento;

Contenuti della nota integrativa che manca di dettagli necessari per verificare i criteri di calcolo della cassa vincolata, FCDE per specifiche spese, dettaglio spese ricorrenti e non ricorrenti, calcolo del rispetto della percentuale di indebitamento, motivi della mancata realizzazione degli investimenti, dettagli del calcolo del fondo rischi contenzioso, dettagli società partecipate con calcolo fondo rischi relativo.

L'ORGANO DI REVISIONE

Firmato digitalmente da:Nardo Maria Data:14/05/2018 11:00:37

